

Prot. n. L101/RNS

Bologna, 26 luglio 2021

**Oggetto:** *L'I.n.p.s. illustra le novità apportate dalla Legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologia da Covid-19.*

#### Sommario

*In seguito all'entrata in vigore della Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, l'Istituto previdenziale fornisce specifica interpretazione in ordine alla disciplina degli ammortizzatori sociali, rendendo note, altresì, le indicazioni operative per la richiesta degli stessi.*

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120, S.O. n. 21, del 22 marzo 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, 69<sup>(1)</sup>, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 22 marzo 2021, 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Si ricorda che tale legge è in vigore dal 22 maggio 2021.

In ordine alla disciplina degli ammortizzatori sociali di cui al citato decreto legge, l'I.n.p.s. era già intervenuta con il Messaggio n. 1297/2021 e con la Circolare n. 72/2021<sup>(2)</sup>, commentando e chiarendo le condizioni di utilizzo dei medesimi e fornendo, altresì, specifiche interpretazioni in ordine alle possibili decorrenze degli ammortizzatori stessi – in continuità – con quanto riconosciuto e disciplinato dalla Legge di bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020).

Conseguentemente, con la Circolare 8 luglio 2021, n. 99 (**allegato 1**), l'I.n.p.s. si occupa nuovamente dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologia da Covid -19, per divulgare le istruzioni interpretative ed operative in ordine alle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione.

L'Istituto coglie, da subito, l'occasione per rinviare a quanto già precisato con il Messaggio e la Circolare sopra indicati, per quelli che sono gli aspetti non variati.

#### **Modifiche relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga e assegno ordinario caratterizzati dalla causale "COVID-19"**

In sede di conversione, la Legge n. 69/2021 ha introdotto all'art. 8, rubricato "Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale", il comma 2 bis che recita: "I trattamenti di cui ai commi 1<sup>(3)</sup> e 2<sup>(4)</sup> possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Precisa l'I.n.p.s. in merito, che il citato comma consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti disciplinati dal "Decreto Sostegni", **in continuità** con quelli precedentemente disciplinati dalla legge di bilancio; più precisamente, con tale modifica il legislatore, "codificando" quanto già introdotto dall'Istituto in via amministrativa, ha consentito

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio legislazione lavoro prot. RNS L79 – del 3 giugno 2021.

<sup>(2)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio legislazione lavoro prot. RNS L70 – del 18 maggio 2021.

<sup>(3)</sup> **Comma 1, art. 8, Decreto legge n. 41/2021:** "I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredecim settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale".

<sup>(4)</sup> **Comma 2, art. 8, Decreto legge n. 41/2021:** "I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale".

un utilizzo anticipato dei predetti trattamenti, rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, allo scopo di riconoscere ai lavoratori una continuità di reddito per il caso in cui la riduzione e/o la sospensione dell'attività aziendale fosse proseguita, senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2021.

A memento si riporta lo schema seguente:

	Decreto legge n. 41/2021	Legge n. 178/2020, c. 300
<b>Cigo</b>	<b>13 settimane</b>	<b>12 settimane</b>
<b>art. 8 comma 1</b>	dal 1° aprile al 30 giugno 2021	dal 1° gennaio al 31 marzo 2021
	competono complessivamente <b>25 settimane</b> dal 1° gennaio al 30 giugno 2021	
<b>Assegno ordinario-Cigd</b>	<b>28 settimane</b>	<b>12 settimane</b>
<b>art. 8 comma 2</b>	dal 1° aprile al 31 dicembre 2021	dal 1° gennaio al 30 giugno 2021
	competono complessivamente <b>40 settimane</b> dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021	

Ratio della nuova norma è, quindi, consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività di impresa dal 1° gennaio 2021, continuativamente, di proseguire nell'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza sanitaria.

Risultano, pertanto, beneficiari della più favorevole collocazione temporale delle settimane di ammortizzatori sociali, **esclusivamente**, quei datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane di cui alla Legge n. 178/2020, in mancanza del citato comma 2 bis, sarebbero rimasti privi di tutele a favore del proprio personale per alcuni giorni<sup>(5)</sup>.

Ne consegue che, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga e di assegno ordinario anche quei datori di lavoro, il cui periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si collochi **prima del 1° aprile 2021**, ma in continuità con i precedenti ammortizzatori, a condizione che il precedente periodo di 12 settimane, di cui ai commi 300 e segg. della Legge n. 178/2020, sia stato integralmente autorizzato.

Conferma l'Istituto, come già precisato con propria Circolare n. 72/2021, che i lavoratori che possono essere collocati in ammortizzatore sociale, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 41/2021 (*Legge n. 69/2021*) sono quelli in forza **alla data del 23 marzo 2021**; lo stesso dicasi con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (comma 8).

#### **Modalità di richiesta di CIGO, CIGD e Assegno Ordinario**

In ragione di quanto sopra chiarito, l'I.n.p.s., con la Circolare in commento, conferma che, i datori di lavoro che abbiano già ottenuto integralmente l'autorizzazione alle 12 settimane di cui alla Legge di bilancio per il 2021, come sopra precisato e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "**COVID 19-DL41/21**" con riferimento ai periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono trasmettere una **domanda integrativa** di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa integrazione in deroga, utilizzando la predetta causale anche per periodi antecedenti il **29 marzo 2021** e fino al **28 marzo 2021**.

L'Istituto richiede che nel **campo note** della domanda integrativa venga indicato il protocollo della domanda che deve essere integrata.

Precisa l'I.n.p.s. che le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto dell'originaria istanza, anche se non inseriti nella stessa a condizione sempre che fossero in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021)

Le domande integrative devono essere inoltrate entro e non oltre il **trentesimo giorno successivo** a quello della pubblicazione della Circolare in commento, ovvero entro il **7 agosto 2021**. Lo stesso termine vale anche con riferimento alle istanze di accesso alla Cassa integrazione ordinaria o in deroga ed all'assegno ordinario in continuità completamente nuove (e quindi non integrative di eventuali precedenti domande già presentate), il cui periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività decorra antecedentemente alla data del 29 marzo 2021, già indicata nella Circolare n. 72/2021.

In ordine alle eventuali "sistemazioni" del flusso Uniemens, dovute alla modifica del titolo dell'assenza del lavoratore, l'I.n.p.s. si è riservato di fornire apposite istruzioni.

<sup>(5)</sup> Nel caso in cui la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale fosse iniziata il 1° gennaio 2021, le 12 settimane risultano terminate il 25 marzo 2021; pertanto, il periodo dal 26 al 31 marzo 2021 sarebbe risultato privo di tutele.

L'I.n.p.s. coglie l'occasione, inoltre, per ribadire che qualora i datori di lavoro abbiano erroneamente inviato domanda per trattamenti di integrazione salariale diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto in relazione all'inquadramento previdenziale posseduto, ovvero abbiano presentato domande con errori ed omissioni che ne hanno pregiudicato l'accoglimento, possono trasmettere una nuova istanza nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro **30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione** competente.

### **Differimento degli ordinari termini di decadenza**

Come già anticipato con il Messaggio 16 giugno 2021, n. 2310 (**allegato 2**), mentre il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge n. 41/2021 (*Legge n. 69/2021*) conferma che le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale a carattere emergenziale devono essere presentate, **a pena di decadenza**, entro la **fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio** la sospensione/riduzione dell'attività, il nuovo comma 3 *bis* ha disposto il differimento al **30 giugno 2021** dei termini di decadenza delle domande di accesso agli ammortizzatori connessi all'emergenza sanitaria, compresi quelli di trasmissione dei dati necessari al pagamento o al saldo di tali prestazioni, **scaduti** nel periodo dal **1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021**.

Il medesimo comma stabilisce che il differimento dei termini decadenziali si applica nel rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro, al cui monitoraggio l'Istituto viene chiamato.

Con la Circolare in esame, come peraltro già anticipato con il Messaggio di cui sopra, l'I.n.p.s. precisa che **rientrano** nel suddetto differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione ordinaria ed in deroga, di assegno ordinario e quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli, i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio sino a tutto il 31 marzo 2021. Si tratta in sostanza delle domande di ammortizzatori relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021.

Diversamente, **non rientrano** nel presente differimento, i termini che siano già stati oggetto di precedenti differimenti, ai sensi dell'art. 11, commi 10 *bis*<sup>(6)</sup> e 10 *ter*<sup>(7)</sup> del decreto legge n. 183/2020 – c.d. decreto mille proroghe (*Legge n. 23/2021*).

### **Indicazioni operative**

Richiamandosi a quanto già evidenziato nel Messaggio n. 2310/2021, l'I.n.p.s. riepiloga le istruzioni operative che i datori di lavoro devono seguire per la presentazione delle domande:

- ✓ con riferimento al periodo oggetto di differimento, i datori di lavoro che non avessero inviato le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, potevano trasmetterle entro il termine perentorio del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all'emergenza epidemiologia da covid-19;
- ✓ nel caso in cui le domande di accesso ai medesimi trattamenti, per le quali opera il differimento dei termini, siano state inviate ma **respinte**, con motivazione riconducibile esclusivamente alla tardività della domanda stessa, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, i datori di lavoro **non devono** trasmettere una nuova istanza. Diversamente, nel caso in cui le domande siano state solo parzialmente accolte, sempre per motivi riconducibili alla tardività della presentazione, i datori di lavoro erano tenuti a trasmettere una nuova istanza solo per i periodi non accolti;
- ✓ i datori di lavoro che non avessero **mai** presentato i modelli SR41 ed SR43 semplificati, relativi al periodo oggetto di differimento, potevano procedere alla trasmissione degli stessi entro il termine più volte richiamato del 30 giugno 2021;
- ✓ nel caso in cui tali modelli fossero stati respinti per sopravvenuta decadenza, i datori di lavoro non devono effettuare un nuovo invio degli stessi.

<sup>(6)</sup> Comma 10 bis: “I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa”.

<sup>(7)</sup> Comma 10 ter: “Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

***Circolare 8 luglio 2021, n. 99***

***Messaggio 16 giugno 2021, n. 2310, completo degli allegati***